

Codice A1707D

D.D. 28 luglio 2025, n. 634

Regolamento (UE) 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte - SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli". Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 e della Determinazione dirigenziale n. 357/A1700 del 13/05/2024.



ATTO DD 634/A1707D/2025

DEL 28/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1707D - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile

OGGETTO: Regolamento (UE) 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte - SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli". Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 e della Determinazione dirigenziale n. 357/A1700 del 13/05/2024.

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, norma il sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 norma il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della

vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e s.m.i.;

Premesso, inoltre, che:

- la Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, con i suoi obiettivi generali e specifici, rientra tra gli strumenti citati nel Documento strategico unitario (DSU) della Regione Piemonte approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 162-14636 del 7 settembre 2021, ponendosi in sinergia con l'azione degli altri fondi europei - in particolare quelli strutturali collocati all'interno dell'Accordo di partenariato 2021-2027 tra Italia e Commissione europea - nazionali e regionali;
- ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 2021/2115, la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale); l'art. 104 di detto Regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- l'art. 104 di detto Regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale" e, qualora ciò avvenga, il medesimo Stato membro garantisca che tali elementi siano coerenti e uniformi rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale;
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e comprende l'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli";
- per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), il PSP Italia include le schede relative agli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio e tali schede contengono "elementi stabiliti a livello regionale" ai sensi di quanto previsto dal citato art. 104 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- la Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022"; tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzeranno l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 "Regolamento (UE) 2021/2115. Adozione del "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022" è stato adottato, ai sensi del citato Regolamento (UE) 2021/2115 e nel rispetto delle "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" fornite dalla Rete Rurale Nazionale, il Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, quale documento regionale attuativo del PSP per gli interventi di sviluppo rurale che la Regione stessa intende attivare sul proprio territorio;
- il Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte prevede l'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli";
- con le deliberazioni della Giunta Regionale del 12 giugno 2023, n. 29-7032 e del 20 novembre 2023, n. 27-7740 è stato modificato il Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" ed è stato modificato anche l'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli";
- la versione attualmente vigente del CSR 2023-2027 è stata approvata con deliberazione della

Giunta Regionale del 30 aprile 2024, n. 5 – 8514;

- il sistema di *governance*, ai sensi della Sezione 7.1 del PSP 2023-2027 Italia, prevede l'Autorità di Gestione Nazionale, individuata nel Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e l'Autorità di Gestione Regionale dei CSR 2023-2027 che per la Regione Piemonte è individuata, ai sensi della legge regionale n. 23/2008, nel Responsabile della Direzione regionale Agricoltura e Cibo;
- i regolamenti che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027 dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla PAC siano contenute nei Piani Strategici Nazionali e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Viste la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese, e la legge regionale 13 novembre 2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1003 del 25/1/2008 che, a decorrere dal 1° febbraio 2008, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 ha riconosciuto l'ARPEA quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

considerato che l'Arpea con la convezione del 30 ottobre 2023, ha delegato le attività relative all'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli" del Complemento per lo sviluppo rurale della Regione Piemonte (CSR) 2023-2027 al Settore Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali, Energia Rinnovabile e Distretti del cibo della Direzione regionale Agricoltura e Cibo;

richiamato il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite approvato con determinazione ARPEA n. 351 del 10 dicembre 2020;

richiamati il Manuale delle Procedure Controlli e Sanzioni - Interventi non SIGC del CSR 23-27 Reg. Piemonte Rev. 2 (Determinazione dirigenziale n. 100-2025 del 18/04/2025 e s.m.i.) e le Istruzioni Operative SRD 13 - Approvazione delle istruzioni operative FEASRnonSIGC-09 del 14/07/2025 e s.m.i. di ARPEA;

preso atto che su scala nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici è dettata dal Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024;

vista la determinazione n. 357 del 13 maggio 2024 del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027, recante la disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per gli interventi non SIGC (Reg. UE 2021/2115), la quale demanda ai Settori regionali competenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi del CSR 2023-27;

richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 28-7741 del 20 novembre 2023 che ha disposto l'attivazione del bando del citato Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli" definendone le risorse finanziarie, i criteri di ammissibilità ed i criteri di selezione e demandando altresì al Settore Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali, Energia Rinnovabile e Distretti del cibo, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione medesima;

stabilito di approvare con il presente provvedimento le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti ad inadempienze commesse a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti dall'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli" contenute nell'Allegato A della presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

sentito l'organismo pagatore ARPEA;

dato atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno essere integrate e/o modificate dal Settore competente per materia, anche in relazione alle eventuali modifiche delle norme nazionali o unionali per la politica agricola comune;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

attestato che ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente";

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni";
- articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., e la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" e s.m.i.;

DETERMINA

in riferimento all'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli" del CSR 2023-2027 del Piemonte, in applicazione del D.Lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024, nonché in attuazione della determinazione dirigenziale n. 357 del 13 maggio 2024 del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo, in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027:

1) di approvare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti alle fattispecie di possibili inadempienze in relazione ai criteri, agli obblighi e agli impegni previsti dall'intervento SRD13, da applicare a conclusione delle istruttorie delle domande di sostegno per il riconoscimento delle spese del FEASR, così come riportate nell'Allegato A del presente atto per farne parte integrante e sostanziale .

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

LA DIRIGENTE (A1707D - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile)
Firmato digitalmente da Claudia Guasco

Allegato

Allegato A

Reg. (UE) 2021/2115 Sostegno allo sviluppo rurale - PSP PAC - CSR 2023-2027 della Regione Piemonte

Interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC

Intervento SRD13 “ Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”

Disposizioni attuative specifiche della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento

L'art. 15 del Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26/02/2024, n. 93348 avente per oggetto “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”, demanda alle Autorità di Gestione regionali/provinciali dei Piani di Sviluppo rurale l'individuazione con propri provvedimenti delle violazioni degli impegni, i livelli di gravità, entità, durata di ogni violazione e altre eventuali fattispecie di infrazioni.

In applicazione del citato art. 15 del DM n. 93348 del 26/02/2024 e dell'art.15 del D.lgs 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. la Direzione Agricoltura e Cibo, con determinazione dirigenziale n. 357/A1700A/2024 del 13 maggio 2024, per gli interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC, ha emanato la disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116.

Le principali norme di riferimento sono costituite da:

- i regg. (UE) 2021/2115 e s.m.i., 2021/2116 e s.m.i., 2022/1172;
- il D.lgs. n. 17 marzo 2023, n.42 e s.m.i.;
- il D.M. n. 93348 del 26/02/2024.

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 17 marzo 2003, n.42 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 non si applicano le sanzioni di cui al presente provvedimento nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro¹;
- c) inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116 riportate nel successivo paragrafo 9.

L'applicazione di riduzioni od esclusioni non incide sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.

¹ La soglia dei 100 € si intende riferita all'importo complessivamente cumulato per tutte le sanzioni, con riferimento ad uno specifico bando per il quale è stato trasmessa una domanda di sostegno e/o pagamento da parte del beneficiario.

Per quanto riguarda le sanzioni si fa riferimento anche al Manuale delle Procedure Controlli e Sanzioni - Interventi non SIGC del CSR 23-27 Reg. Piemonte Rev. 2 (Determinazione dirigenziale di Arpea n. 100-2025 del 18/04/2025 e s.m.i.) e alle Istruzioni Operative SRD 13 - Approvazione delle istruzioni operative FEASRnonSIGC-09 del 14/07/2025 e s.m.i.

1) AMMISSIBILITÀ' DEL BENEFICIARIO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - CAUSE DI ESCLUSIONE

Il possesso dei requisiti del Beneficiario indicate al paragrafo *“Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno”* dei bandi dell'Intervento SRD13 deve già sussistere all'atto della presentazione della domanda e deve permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli investimenti.

Le condizioni di ammissibilità associate ad un richiedente o a una domanda sono i requisiti che devono essere soddisfatti completamente in modo che il richiedente e la domanda risultino ammissibili al sostegno nell'ambito del CSR e dell'Intervento SRD13.

Il D.M. n. 0410727 del 04/08/2023 “Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116” prevede all'art. 3 che, nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno, vengano verificate l'ammissibilità del beneficiario e i criteri di ammissibilità inerenti all'intervento per cui si chiede il sostegno.

Le condizioni di ammissibilità, sono indicate nei regolamenti comunitari, nelle schede Intervento del PSP Nazionale, nel testo del CSR e nelle disposizioni attuative dei bandi dell'intervento SRD13.

Possono anche essere espresse come condizioni di esclusione, indicando cioè le caratteristiche che impediscono ai potenziali beneficiari l'ottenimento del sostegno.

Elementi di controllo: sono costituiti dagli aspetti e/o documenti da esaminare per verificare il rispetto delle condizioni di ammissibilità che devono essere soddisfatte.

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 11 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e dell'art. 11 del DM n. 93348 del 26/02/2024, il sostegno richiesto per l'intervento è rifiutato (ossia non concesso fin dall'inizio) o revocato (ed eventualmente recuperato qualora già liquidato) integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, fatte salve le cause di forza maggiore o gli eventi eccezionali (paragrafo 9).

Parimenti il sostegno è revocato se vengono accertate cause di esclusione previste dall'intervento (e quindi dal CSR), dai bandi, dai regolamenti unioniali e dalle leggi nazionali.

2) RIDUZIONI-ESCLUSIONI PREVISTE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6 DEL DM N° 93348 del 26/02/2024

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi.

La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

3) IMPEGNI

Si tratta degli impegni che è necessario rispettare per ottenere l'aiuto all'investimento richiesto con la domanda di sostegno.

Gli impegni sono previsti nei regolamenti comunitari, nelle schede Intervento del PSP Nazionale, nel testo del CSR e nelle disposizioni attuative dei bandi dell'Intervento SRD13.

Con la firma della domanda di sostegno, il beneficiario sottoscrive gli impegni (presenti nel quadro dichiarazioni e impegni e/o nel quadro allegati) che è necessario rispettare.

Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'Intervento SRD13 e sono distinti in essenziali e accessori:

- sono **essenziali** quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati;

- sono **accessori** quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi solo parzialmente; il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno secondo il calcolo esposto al paragrafo 5 e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Nell'ambito dei controlli amministrativi delle domande di sostegno e delle domande di pagamento sono verificati, documentalmente o visivamente, gli impegni e il rispetto degli obblighi stabiliti nei regolamenti comunitari, nelle schede Intervento del PSP Nazionale, nel testo del CSR e nelle disposizioni attuative dei bandi dell'Intervento SRD13 ed eventualmente quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.

L'Organismo delegato competente per l'istruttoria, può applicare (per un periodo massimo di 90 giorni) come previsto dall'art. 15, comma 8, lettera d) e comma 9 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024, la sospensione del sostegno prima dell'applicazione delle riduzioni e/o sanzioni, se prevede che il beneficiario sia in grado di sanare l'inadempienza. A condizione che, nell'arco di tempo accordato, il beneficiario dimostri di aver sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione con l'ottemperanza dell'azione correttiva assegnata, la sospensione viene annullata e con essa

la sanzione (riduzione, esclusione).

Successivamente alla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica del mantenimento degli impegni, del mantenimento dell'investimento, della sua destinazione d'uso, degli obiettivi e delle condizioni dell'operazione. Infatti, se entro cinque anni a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

4) INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/ INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI

Gli impegni essenziali dell'intervento SRD13 sono indicati nei bandi dell'Intervento ai paragrafi “Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari” e “Impegni essenziali”.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata ultimazione e relativa rendicontazione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile complessiva inferiore alla soglia minima stabilita dal bando;
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione di quanto stabilito in tema di cumulabilità;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- mancato ottemperamento a specifiche prescrizioni previste nel presente bando e nei singoli atti di concessione;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

5) INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI

Gli impegni accessori dell'intervento SRD13 sono indicati nei bandi dell'Intervento ai paragrafi “Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari” e “Impegni accessori”.

L'articolo 15, comma 1, (*Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali*) del DM n. 93348 del 26/02/2024 stabilisce che per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. Per importo complessivo si intende il montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori, occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità:

1) Individuazione indici di verifica: gravità, entità e durata

Il comma 2 del sopracitato articolo 15 stabilisce che *“Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell’Allegato 5, tenendo conto anche della reiterazione”*.

I 3 indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 2 *“Definizioni”* del DM n. 93348 del 26/02/2024:

- Gravità: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.
- Portata o Entità: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.
- Durata o persistenza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i seguenti punteggi: *basso=1 punto, medio=3 punti, alto=5 punti*.

Il livello di infrazione deve essere fissato per ogni impegno e gruppi di impegni.

Ai sensi dell'art.15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo. Il parametro della durata è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

La percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e può giungere sino all'esclusione.

2) Compilazione della matrice livello di infrazione dell'impegno o dei gruppi di impegni.

Per ogni impegno, è necessario fissare un triplice livello di infrazione riscontrabile, indicando i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (Indici di verifica):

Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata, qualora per ciascun gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più d'un impegno.

I valori, così ottenuti, si sommano a loro volta ($3+1+3=7$) e si calcola la media aritmetica ($7/3=2,3333$) nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso ($> 0,05$), come indicato nell'esempio seguente:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			
Valore medio (media aritmetica) $(3+1+3):3 = 2,333$ arrotondato a 2,3			

3) Calcolo della % di riduzione

La modalità di calcolo di cui al punto precedente, viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, qualora ci sia più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente.

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 5,00$	5%
$X \geq 5,00$	10%

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo totale dell'Intervento a cui si riferisce l'impegno violato.

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno o gruppi di impegni violato.

Successivamente si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni dei gruppi di impegni afferenti ad un dato intervento o una data azione/tipologia di intervento e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'intervento, all'azione/tipologia di intervento.

Il livello di infrazione degli impegni accessori dell'Intervento SRD13 previsti nei bandi, è il seguente:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	1
Medio (3)	3		
Alto (5)			

Gravità - valori attribuibili : da medio ad alto

Entità - valore attribuibile : basso

Durata - valori attribuibili: da basso a medio

Il controllo sarà visivo e telematico.

Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze agli impegni accessori e di scostamenti di cui al paragrafo 2, si applica prima la riduzione di cui a quest'ultimo paragrafo e poi la riduzione relativa alle inadempienze.

E' possibile un'azione correttiva da parte del Beneficiario da effettuarsi al massimo entro 3 mesi dalla rilevazione dell'inadempienza. Durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno e della riduzione.

6) INADEMPIENZA GRAVE E RIPETIZIONE

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

7) FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI

Sono previste dall'art. 14, comma 3 del DM 93348 del 26.02.2024.

Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/intervento interessato. Il beneficiario è altresì escluso dall'Intervento SRD13 per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

8) CAUSE DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai sensi del Reg. (UE) 2021/2116, art.3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

1. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
2. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
3. un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
4. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
5. il decesso del beneficiario;
6. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Le sanzioni, comprese le revoche di cui al presente provvedimento, non si applicano se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riconosciute.

In tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, **entro 15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

9) RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 paragrafo 1 lettera e) del reg. (UE) 2116/2021 e art. 30 del reg. (UE) 128 del 2022 in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale.

Si rimanda a quanto previsto dall'Organismo Pagatore Arpea, in funzione anche di quanto riportato nell'allegato n. 1 del regolamento (UE) 127 del 7 dicembre 2021.

10. APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale.